

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1398

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUINTIERI, BIMA, PATRINI, CIBOTTO, REPOSSI, LATTANZIO, BUFFONE, GENNAI TONIETTI ERISIA, DI LEO, ROMANO BARTOLOMEO, ROMANATO, FERRARI GIOVANNI, MONTINI, DE CAPUA, TITOMANLIO VITTORIA, NUCCI

Presentata il 3 luglio 1959

Estensione al personale della categoria di concetto del ruolo speciale della Direzione generale delle pensioni di guerra delle disposizioni relative alle « carriere speciali »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione legislativa nel campo della pensionistica di guerra, dalla cessazione del primo conflitto mondiale ad oggi, è stata particolarmente vasta sia per quanto riguarda la istituzione di provvidenze di varia natura nei confronti di invalidi di guerra, militari e civili, e dei loro congiunti, sia per quanto riguarda la estensione delle norme vigenti a nuove categorie di aventi diritto.

In relazione a ciò, il personale della Direzione generale delle pensioni di guerra è stato chiamato a compiti sempre più vasti che ha assolto dando prova di grande abnegazione, sottoponendosi ad un lavoro improbo. Si è trattato dell'applicazione, delle numerosissime norme emanate nell'ultimo cinquantennio, tutte almeno parzialmente vigenti, che talora si sovrappongono e si integrano dando luogo a delicate questioni di natura giuridica.

Solo una profonda preparazione professionale, accompagnata da una adeguata cultura giuridica, permette ai funzionari preposti all'esame amministrativo delle centinaia di migliaia di pratiche di pensione di guerra, di assolvere il loro compito con quella

competenza che è richiesta nell'interesse dello Stato e in quello dei cittadini.

È noto, infatti, quanto laboriosa sia spesso l'istruttoria delle pratiche, quanto sia difficile un equo apprezzamento dei fatti e poco agevole la puntualizzazione di ogni singola situazione giuridica che va individuata non solo attraverso la conoscenza della legislazione riguardante la specifica materia, ma anche sotto il profilo della compatibilità o meno con le norme vigenti in tema di trattamento di quiescenza ordinario, privilegiato o non, per i soggetti civili e militari, di infortunistica sul lavoro, di indennizzo assicurativo, di previdenza sociale, di risarcimento dei danni di guerra.

La notevolissima mole di lavoro di competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra è svolta da un personale specializzato della carriera di concetto (ex gruppo B) che, in misura di gran lunga preponderante, partecipa attivamente e presiede alle varie fasi del procedimento amministrativo. Tale procedimento si concreta nella predisposizione di provvedimenti formali da sottoporre all'approvazione del Ministro, provvedimenti che impegnano lo Stato con il riconosci-

mento definitivo di particolari diritti ad una vasta categoria di cittadini e con il conseguente notevole onere finanziario.

Detto personale appartiene al « Ruolo speciale delle pensioni di guerra » (ex gruppo B) istituito, oltre trent'anni or sono in via transitoria, quindi temporaneamente assorbito dai ruoli degli Uffici provinciali della Amministrazione finanziaria e poi ancora restituito — dapprima in via transitoria e successivamente in via permanente — alla Direzione generale delle pensioni di guerra.

In tale ruolo « speciale » molti funzionari — in gran parte laureati — sono saliti a gradi elevati ed esplicano funzioni delicatissime. Questi funzionari, insostituibili per la lunga esperienza e per la provata competenza, dirigono tuttora gli uffici ad essi affidati e, qualora alla Direzione generale delle pensioni di guerra dovesse essere assegnato personale di carriera « direttiva » (ex gruppo A) di nuova nomina nel ruolo centrale del Ministero del tesoro (ciò che è accaduto, finora, soltanto in casi eccezionali), non potrebbero non averlo alle proprie dipendenze.

L'ordinamento gerarchico dello Stato è ispirato al concetto della correlatività tra carriere, servizi e funzioni. Tale concetto ha trovato completa applicazione nell'ordinamento delle carriere del personale degli

uffici finanziari periferici ma non in quella del personale del ruolo speciale delle pensioni di guerra, mentre il carattere delle funzioni a questo demandate, impone di classificare, almeno una parte del personale stesso, nella più elevata delle carriere statali.

Sembra equo, pertanto, soddisfare la legittima aspirazione del suddetto personale del ruolo speciale delle pensioni di guerra con l'ammissione di esso alle « carriere speciali » istituite con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, delle quali beneficiano, in particolare, i funzionari degli Uffici provinciali del Tesoro.

Tali carriere, com'è noto, sono qualificate « di concetto » (ex gradi dall'XI al IX) e « direttive » (ex gradi dall'VIII ed oltre).

Il progetto di legge contempla, quindi, la discriminazione del personale del « Ruolo speciale delle pensioni di guerra » in due categorie: quella del personale con funzioni « direttive » e quella del personale di « concetto »; esso rappresenta un adeguato riconoscimento di meriti, spesso misconosciuti, del personale suddetto e risolve una questione di carattere soprattutto morale senza importare alcuno aggravio al bilancio dello Stato.

Sottoponiamo pertanto, onorevoli colleghi, al vostro interessamento ed alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale di concetto del ruolo speciale della Direzione generale delle pensioni di guerra, sono estese le disposizioni relative alle « carriere speciali » contenute nel titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni.

ART. 2.

Il personale del ruolo speciale della Direzione generale delle pensioni di guerra è inquadrato nella carriera direttiva e di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

- Direttore di 1^a classe;
- Direttore di 2^a classe.
- Vicedirettore.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario;
Segretario aggiunto;
Vicesegretario.

Al personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in quanto siano applicabili, e le norme contenute negli articoli 55, 56 e 57 del predetto decreto.